

A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT
STATUTO APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE
FIRENZE 25 NOVEMBRE 2016

Delibera N° 87 della Giunta Nazionale CONI del 14/03/2017

Capo I – Natura e finalità

Art.1 Scopi

1. L'Associazione Italiana Cultura Sport (d'ora in avanti AICS o Associazione) è un'associazione senza scopo di lucro che opera con finalità di solidarietà sociale, in conformità con il decreto legislativo 460/97. E' un'associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.
2. Agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea, nel mondo.
3. Si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Carta dei Diritti dell'Uomo, ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, agli ideali del libero associazionismo.
4. E' impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita.
5. E' impegnata per la tutela dei propri soci e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i livelli.
6. E' impegnata in difesa della laicità delle istituzioni.
7. E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.
8. Agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in Italia.
9. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al capo II.
10. Opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

Art.2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Barberini, 68. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
2. L'Associazione può aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art.3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata

Art.4 Logo e Denominazione

1. Il logo AICS, la denominazione Associazione Italiana Cultura Sport, e il suo acronimo, AICS, sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione stessa, dalle proprie strutture territoriali e dai soci collettivi affiliati, se da tali strutture autorizzati, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'art. 61 del presente statuto (d'ora in avanti Regolamento Nazionale).

Art.5 Riconoscimenti, Adesione ad altri Enti, Accordi, Convenzioni e Collaborazioni

1. L'AICS, avendo tra i propri fini istituzionali la promozione e l'organizzazione di attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative, è riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva.
2. Limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242 e successive modificazioni, e dallo Statuto del CONI, è sottoposta al controllo del CONI stesso e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 3 L'AICS, in quanto opera in conformità a quanto previsto dalla Legge 383/2000, è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Associazione di Promozione Sociale, ed è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
4. L'AICS è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente nazionale le cui finalità hanno carattere assistenziale. A tal fine, con riferimento al DPR 4 aprile 2001, n. 235 l'Associazione è nelle condizioni previste dall'art. 148 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e successive modificazioni per le Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma 6 lettera e) della Legge 25 agosto 1991 n. 287, le cui finalità

assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

5. L'AICS, in quanto Associazione di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, è considerata una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, limitatamente all'esercizio delle attività nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a) del suddetto decreto e purché tali attività siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o a componenti collettività estere, limitatamente per esse agli aiuti umanitari.

6. L'AICS è iscritta nell'Albo nazionale degli Enti di Servizio Civile.

7. Può inoltre aderire, stipulare accordi e convenzioni con enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative, nonché chiedere ulteriori riconoscimenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Capo II – Attività

Art.6 Organizzazione delle attività

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui al capo I, l'Associazione, negli ambiti di intervento di cui al presente capo II, organizza in particolare attività sportive, di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali, di protezione civile, del tempo libero, nonché, una volta acquisita l'iscrizione alla specifica anagrafe, attività in qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

2. Tutte le attività sono finalizzate alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.

3. Per l'organizzazione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.

Art.7 Attività Sportive

1. L'Associazione sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, di alienazione.

2. Promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza. A tal fine, è impegnata particolarmente per favorire l'accesso all'attività sportiva e ludico-motoria da parte dei soggetti a qualsiasi titolo svantaggiati.

3. Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.

4. Con riferimento all'articolo 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio nazionale del CONI con delibera n.1525 del 28 ottobre 2014, l'Associazione promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:

a) attività motorio-sportive:

- a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

- attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;

- attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, previo stipula di apposite convenzioni conformi a quanto stabilito dal CONI;

b) attività formative:

- indagini, pubblicazioni e approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva;

- corsi, stage, convegni e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara, altre figure di operatori sportivi e altre figure similari, anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e/o le Discipline Sportive Associate e/o aderendo ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI.

5. Svolge inoltre attività sussidiarie: di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

6. L'attività sportiva dell'Associazione è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.

7. L'Associazione collabora inoltre con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.

Art. 8 Attività di Promozione Sociale, Culturali, Formative, Turistiche, Ambientali, di Protezione Civile e del Tempo libero.

1. L'Associazione promuove ed organizza inoltre le seguenti attività di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali, di protezione civile e del tempo libero:

a) Promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

b) Educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva;

- c) Difesa e innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- d) Politiche nei confronti degli anziani e del rapporto tra le generazioni;
- e) Politiche giovanili, valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, partecipazione a consulte e forum dei giovani;
- f) Assistenza;
- g) Promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
- h) Tutela dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza;
- i) Formazione, educazione, istruzione;
- j) Informazione e formazione dei propri soci;
- k) Informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, i docenti e gli studenti di ogni ordine e grado;
- l) Formazione professionale;
- m) Comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;
- n) Attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;
- o) Cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro, fumetto e, più in generale, attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive;
- p) Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e dei beni culturali;
- q) Educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;
- r) Protezione civile;
- s) Turismo, turismo sociale, turismo consapevole e turismo etico come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, turismo rurale, agriturismo;
- t) Programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;
- u) Giochi, giochi di ruolo, giochi tradizionali, giochi di strada, hobby, ricreazione;
- v) Promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;
- w) Cooperazione internazionale, cooperazione allo sviluppo, cooperazione transfrontaliera e cooperazione decentrata;
- x) Promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;
- y) Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- z) Promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali, di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- aa) Impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e per la ricerca di soluzioni politiche dei conflitti;
- bb) Lotta alla pena di morte;
- cc) Affermazione della cultura della legalità;
- dd) Promozione e pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea;
- ee) Servizio Volontario Europeo;
- ff) Discipline olistiche;
- gg) Eventi e attività di rievocazioni storiche;
- hh) Folklore;
- ii) Contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

Art. 9: Attività in qualità di ONLUS

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'AICS, in qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e nei confronti di componenti collettività estere, per quest'ultime limitatamente agli aiuti umanitari, svolge attività nei seguenti settori di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a) del suddetto decreto:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;

- istruzione;
 - formazione;
 - sport dilettantistico;
 - tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
1. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promozione della cultura e dell'arte;
 - tutela dei diritti civili.

Art.10 Gestione delle attività organizzate

1. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, le strutture nazionali e territoriali dell'Associazione, gli organi nazionali e periferici e le strutture affiliate, anche in collaborazione tra loro e/o con soggetti pubblici e/o privati, possono:

- a) Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo statuto;
- b) Costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:
 - strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, le attività musicali;
 - strutture ricettive quali, a solo titolo esemplificativo, ostelli, camping, case per ferie;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
- c) Mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontari che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- d) Promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi e di specifiche strutture;
- e) Costituire centri servizi e patronati;
- f) Detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;
- g) Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

Capo III - Funzionamento

Art.11 Esercizio Sociale

1 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le strutture territoriali possono prevedere nei loro statuti una diversa scansione temporale dell'esercizio sociale.

2 Per ogni esercizio sociale sono predisposti, per la struttura nazionale e per ciascuna sua struttura territoriale, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, secondo i criteri e con le modalità stabilite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

3 Essi devono essere approvati dai competenti organi sociali rispettivamente entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale ed entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla sua chiusura, e devono comunque essere inviati alla Direzione Nazionale entro i termini previsti dal regolamento nazionale

4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

5 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Art.12 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;

- da quote di partecipazioni societarie;
 - da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - dal fondo di riserva;
 - da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività patrimoniali e indica l'ammontare dei mezzi propri dell'Associazione.

Art.13 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali di affiliazione dei soci collettivi
 - dalle quote annuali di tesseramento dei soci individuali;
 - dai proventi della gestione del patrimonio;
 - dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e attività di vario genere;
 - dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
 - dai contributi di Enti Pubblici e privati;
 - da attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Capo IV I soci

Art. 14 Adesione all'AICS

1. Chiunque può aderire all'AICS, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità.
2. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
3. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.
4. Possono aderire all' AICS, divenendone soci, i soggetti di cui all'articolo 15 e i cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del presente Statuto e dello statuto delle strutture territoriali cui aderiscono, versando le quote sociali prescritte.
5. La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
6. Le modalità e le condizioni di associazione all'AICS e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dai regolamenti specifici.
7. Lo status di socio individuale, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.
8. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
9. All'AICS possono inoltre aderire Associazioni di livello nazionale e territoriale che abbiano finalità affini e complementari. Per quanto riguarda l'attività sportiva, è vietata l'adesione all'AICS di associazioni di secondo livello.
10. Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale avvengono su specifici patti e convenzioni approvati dalla Direzione Nazionale.
11. Le adesioni di associazioni a carattere regionale o locale sono di competenza dei rispettivi comitati.
- 12 Il regolamento nazionale stabilisce le modalità della loro adesione.

Art. 15 Adesione dei Soci collettivi. L'Affiliazione

1. I soci collettivi sono le strutture di base dell'Associazione.
2. Hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile.
3. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le basi associative sportive, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le cooperative sociali, le imprese sociali e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'AICS, non abbiano scopo di lucro e, se sportive dilettantistiche, abbiano sede legale e operativa sul territorio italiano. Esse possono essere associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o associazioni non riconosciute ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
4. Ai fini sportivi l'AICS è costituita da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD). Partecipano inoltre all'attività sportiva dell'AICS le Basi Associate Sportive (BAS)
5. Aderiscono all'AICS previo la presentazione di una domanda di adesione alla struttura territoriale competente con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi. La Direzione

Nazionale può prevedere, con motivata deliberazione, che essi possano in alternativa aderire tramite la sede nazionale.

6. Alla prima domanda di adesione devono allegare il loro statuto sociale, che deve essere in armonia con quello nazionale e con quello della struttura territoriale cui aderiscono. Ogni variazione allo statuto deve essere tempestivamente comunicata alla struttura territoriale cui si aderisce. Devono inoltre allegare tutti gli altri documenti previsti dal regolamento nazionale.

7. L'accettazione della domanda di adesione è subordinata all'esistenza nello statuto dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee e il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa, salvo quanto previsto dalla legge per le società sportive dilettantistiche.

8. Sono inoltre condizioni per l'adesione, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati.

9. Le società e associazioni sportive che chiedono di essere iscritte al Registro delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni. I loro statuti, e le modifiche ed integrazioni agli stessi apportate, devono essere conformi alla suddetta legge, e devono essere approvati ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI, salvo delega all'AICS.

10. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI e aderire incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.

11. L'adesione dei soci collettivi si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte della struttura territoriale competente e con il rilascio del certificato di affiliazione da parte della struttura nazionale.

12. L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base e, tramite il proprio legale rappresentante, di partecipare, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto, alle Assemblee della struttura territoriale cui aderisce, nei modi e nelle forme previsti dallo statuto stesso.

13 L'affiliazione ha durata annuale.

14 I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'affiliazione.

15 Il regolamento nazionale stabilisce le modalità di affiliazione dei soci collettivi e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 16 Adesione dei soci individuali. Il Tesseramento

1. Sono soci individuali tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza, che aderiscono all'AICS condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

2. Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.

3. Aderiscono all'AICS tramite la presentazione di una domanda ad uno dei soci collettivi di cui all'art. 15, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.

4. Le modalità con cui presentare le richieste di adesione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.

5. I tesserati in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento emanato dal CONI. La somministrazione e/o l'uso di sostanze o metodi dopanti sono vietati. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO a cui si fa rinvio.

6. L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del socio collettivo cui aderiscono e il conseguente rilascio della tessera associativa. Le modalità con cui il socio collettivo delibera l'accettazione della domanda di adesione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.

7. Il possesso della tessera sociale dà diritto a partecipare alle attività dell'associazione, nonché ad usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere). Dà inoltre diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.

8. La tessera ha valore annuale. I soci individuali rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

9. E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia riconosciuti dal CONI e per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

10. Il regolamento generale stabilisce le modalità di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 17 Diritti dei soci

1. I soci collettivi hanno diritto:

a) a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.

2. Hanno inoltre diritto, tramite il loro legale rappresentante o i loro soci individuali allo scopo delegati, o tramite il legale rappresentante del Comitato territoriale cui aderiscono, con le modalità previste dal presente statuto:

a) ad approvare il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle strutture dell'Associazione;

b) ad approvare e modificare gli statuti delle strutture dell'Associazione;

c) a partecipare alle assemblee delle strutture dell'Associazione;

d) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo delle strutture dell'Associazione, e a far eleggere loro rappresentanti nelle stesse.

3. I soci individuali hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) ad approvare i bilanci del socio collettivo cui aderiscono;

d) ad approvare e modificare gli statuti del socio collettivo cui aderiscono;

e) a partecipare alle assemblee del socio collettivo cui aderiscono;

f) ad eleggere gli organi sociali del socio collettivo cui aderiscono.

4. Essi hanno inoltre diritto, tramite il legale rappresentante del socio collettivo cui aderiscono o i soci individuali allo scopo da esso delegati, o tramite il legale rappresentante del Comitato territoriale cui aderiscono, con le modalità previste dal presente statuto:

a) ad approvare il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle strutture dell'Associazione;

b) ad approvare e modificare gli statuti delle strutture dell'Associazione;

c) a partecipare alle assemblee delle strutture dell'Associazione;

d) ad eleggere gli organi sociali delle strutture dell'Associazione.

5. Hanno inoltre diritto ad essere eletti negli organi sociali del socio collettivo cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali dell'associazione.

6. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione o il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

7. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Art.18 Doveri dei soci

1. Sia i soci collettivi sia i soci individuali sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'AICS e/o derivanti dall'attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di giustizia e garanzia dell'Associazione.

Art. 19 Eleggibilità dei soci individuali

1. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

2. Potranno essere delegati a partecipare alle assemblee congressuali ed essere eletti negli organi direttivi dell'AICS, solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.

3. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni.

4. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:

a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;

- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano promosso azioni giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

6. Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

7. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

8. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli Organi di Garanzia e Controllo e negli Organi di Giustizia, devono candidarsi, ad eccezione del Procuratore Sociale, la cui carica non è oggetto di candidatura. Per essi non vi è obbligo di tesseramento. Se tesserati, non devono ricoprire incarichi direttivi nelle strutture territoriali dell'Associazione in cui si candidano.

9. Le candidature per essere ammesse alla votazione delle assemblee congressuali debbono essere presentate nei termini previsti dal regolamento nazionale e devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% del totale complessivo dei voti che si possono esprimere nelle stesse.

10. Il regolamento nazionale stabilisce le modalità di presentazione delle candidature dei soci individuali alle cariche sociali.

11. Per quanto in materia non previsto dal presente statuto e dal regolamento nazionale, sono valide le norme stabilite dal Codice Civile, dalle leggi vigenti e i principi emanati dal CONI.

Art. 20 Cessazione dell'affiliazione

1. I soci collettivi cessano di essere affiliati all'associazione:

- a) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
- b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini stabiliti dal regolamento nazionale;
- c) per recesso o per scioglimento volontario;
- d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.

Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia;

e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli organi di Giustizia stessi.

2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal regolamento nazionale.

3. Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo e della denominazione AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati.

4. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS e agli altri affiliati.

5. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

6. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione, i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 21 Cessazione del tesseramento

1. I soci individuali cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli organi di giustizia stessi;
- f) per sospensione o espulsione;
- g) per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.

2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal regolamento nazionale.

3. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione, i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 22 Norme generali per l'amministrazione della giustizia all'interno dell'associazione

1. Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, o casi di violazione degli ordinamenti di ciascuna disciplina sportiva praticata, nei confronti dei soci individuali e collettivi può essere instaurato un procedimento disciplinare.
2. I procedimenti disciplinari possono essere instaurati soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati all'eventuale provvedimento.
3. I provvedimenti disciplinari possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento nel quale siano stati garantiti il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo.
4. Le modalità di avvio del procedimento, e il suo svolgimento, sono disciplinati dal Regolamento nazionale e devono tenere inderogabilmente conto dei principi di cui al presente articolo.
5. Deve essere sempre ammesso almeno un doppio grado del giudizio e il ricorso agli organi interni di giustizia o al Procuratore sociale o agli organi disciplinari, a seconda della violazione contestata.
6. Al termine del procedimento, i soci individuali e collettivi non prosciolti possono essere sospesi in via cautelativa, sospesi a tempo determinato o espulsi, secondo la gravità del caso. Il provvedimento di sospensione cautelare può avere una durata massima di 60 giorni e ha efficacia per tutti i livelli dell'associazione.
7. I provvedimenti possono essere comminati soltanto dagli organi di giustizia previsti dal presente statuto.
8. I componenti gli organi di giustizia devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità.

Art. 23 Amministrazione della giustizia sportiva

1. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere sempre previsto un organo di livello nazionale che giudica sulla legittimità dei provvedimenti e il doppio grado di giudizio per ogni livello di attività, e un organo che svolge a livello nazionale il ruolo di Procuratore Sociale nel campo della giustizia sportiva.
2. Deve essere inoltre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all'organo d'appello quando si verifichi l'ipotesi dell'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, quando sopravvengono prove nuove e decisive d'innocenza, quando vi sia acclarata falsità in atti o in giudizio.
3. Gli organi di giustizia sportiva sono nominati a ciascun livello dai competenti organi statuari. I loro componenti debbono essere terzi e imparziali, in possesso di adeguata moralità e professionalità e non aver alcun tipo di rapporto economico con le associazioni affiliate. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'AICS. Il loro mandato ha durata quadriennale, è rinnovabile non più di due volte ed è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati. Il Regolamento nazionale disciplina le modalità di amministrazione e somministrazione delle sanzioni della giustizia sportiva.
4. Per i soci individuali e collettivi è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del presente statuto.
5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità di cui allo specifico regolamento la cui approvazione è di competenza della Giunta nazionale CONI.

Articolo 24 Clausola compromissoria

1. I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa, ivi compresa quella sportiva, così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti ad esso ispirati.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.

Articolo 25 Riabilitazione, Grazia, Amnistia e Indulto

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti, su istanza del socio interessato, ha la facoltà di concedere la riabilitazione.
2. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova di effettiva costante buona condotta.
3. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
4. Il Presidente, su istanza del socio interessato, ha la facoltà di concedere la grazia.
5. La grazia può essere concessa purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
6. La Direzione Nazionale ha la facoltà di concedere l'amnistia e l'indulto, previa deliberazione che fissi i termini del provvedimento.
7. I provvedimenti di grazia, amnistia e indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle norme sportive antidoping.

Art. 26 Efficacia dei provvedimenti e controversie in seno all'Associazione

1. Gli affiliati e i tesserati, con la sottoscrizione e presentazione della domanda di affiliazione o di tesseramento, accettano implicitamente lo statuto e i regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto.
2. I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.
3. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione.
4. La Direzione Nazionale per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
5. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
6. La Direzione Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuta a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.

Art. 27 Collegio Arbitrale

1. Gli affiliati e i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari.
2. Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti sono tenute obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di conciliazione presso il Collegio Nazionale dei Proviviri.
3. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno ciascuno da ognuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
4. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Procuratore Sociale.
5. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
6. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.
7. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
8. Il lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso gli uffici della Direzione Nazionale che ne dovrà dare comunicazione alle parti entro i successivi dieci giorni.

Art. 28 Collegio di Garanzia dello Sport

1. Le controversie che contrappongono l'AICS a soggetti affiliati e/o tesserati, possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, a condizione che si tratti di decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo, emesse dagli organi di giustizia associativa esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti e siano state sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto.
2. Non possono essere sottoposte al Collegio di garanzia le controversie in materia di doping e quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.
3. Il procedimento è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni.

Capo VI – Organizzazione dell'Associazione

Articolo 29 Strutture dell'associazione

1. L'Associazione svolge la sua attività tramite:
 - la struttura centrale;
 - le strutture territoriali;
2. L'organizzazione dell'AICS sul territorio si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento dei compiti istituzionali e organizzativi.
3. La presenza sul territorio di ogni Provincia e di ogni Regione e il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna Regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.

Articolo 30 Le strutture territoriali

1. L'Associazione a livello territoriale si struttura in:

Comitati Provinciali;

Comitati Regionali;

Delegati territoriali, ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 32 e 33

2. Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile o di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile, e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte. Nelle associazioni non riconosciute, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

3. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria, e si dotano di un proprio statuto e di un proprio regolamento, che non devono essere in contrasto con il presente statuto e con il regolamento nazionale. I loro statuti, e le eventuali modificazioni degli stessi, affinché assumano validità, debbono essere formalmente approvati dalla Direzione Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento nazionale.

4. Nei loro statuti, dovrà in particolare essere disciplinato quanto previsto dal presente statuto.

5. Nei loro regolamenti, dovrà in particolare essere disciplinata la modalità di funzionamento degli organi.

6. I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione Nazionale.

7. Le strutture territoriali dell'associazione sono tenute, secondo le modalità e i tempi stabiliti dai loro statuti, a riunire i loro organi deliberanti almeno due volte l'anno, a redigere i verbali di tali riunioni e a trasmettere alla struttura centrale copia dello statuto e dei regolamenti approvati e delle loro modificazioni.

8. Sono tenute inoltre a rendicontare alla struttura centrale i contributi a qualsiasi titolo da essa provenienti e a trasmettere ad essa il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo approvati dai competenti organi, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento nazionale.

Articolo 31 Costituzione, Scioglimento e Commissariamento delle strutture territoriali

1. I Comitati provinciali, o il Delegato Provinciale di cui all'articolo 32, sono costituiti dalla Direzione Nazionale, e coincidono con il territorio di ciascuna Provincia.

2. I Comitati regionali, o il Delegato Regionale di cui all'articolo 33, sono costituiti dalla Direzione Nazionale, e coincidono con il territorio di ciascuna Regione.

3. I Comitati Provinciali e Regionali, e i delegati di cui agli articoli 32 e 33, possono essere sciolti, o revocati, solo dalla Direzione Nazionale, con le procedure previste dal regolamento nazionale.

4. In presenza di una o più condizioni previste dal presente articolo, i Comitati Provinciali e i Comitati Regionali, possono essere commissariati.

5. Il commissariamento delle strutture periferiche è deciso per:

gravi e documentate inefficienze gestionali con particolare riguardo al loro mancato riconoscimento ai fini
CONI;

gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;

mancato funzionamento degli organi;

omessa presentazione e approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto;

omessa approvazione e trasmissione del loro statuto nei termini indicati dalla specifica norma transitoria
del presente statuto;

approvazione e modificazione del loro statuto con modalità difformi da quelle di cui all'articolo 30 del
presente statuto;

gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabile.

6. Il Commissariamento è deliberato dalla Direzione Nazionale, autonomamente o su proposta dei Comitati Regionali competenti per territorio. Le procedure da osservare sono disciplinate dal regolamento nazionale.

7. Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli.

8. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato e assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.

9. Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi disposta dalla Direzione Nazionale.

10. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea Congressuale Straordinaria della struttura commissariata.

11. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Collegio Nazionale dei Garanti, che decide entro trenta giorni.

12. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

13 La Direzione Nazionale può inoltre disporre, nei confronti delle strutture territoriali, con motivato provvedimento, ispezioni, verifiche, accertamenti e ogni altra misura ritenuta utile al miglior funzionamento delle stesse con le modalità previste dal regolamento nazionale.

Articolo 32 Comitati Provinciali

1. L'insieme dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto che hanno sede nel territorio di una provincia, purché il numero delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, praticanti complessivamente almeno due discipline sportive, non sia inferiore a dieci, costituisce il Comitato Provinciale.
2. In presenza di un numero di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche inferiore a dieci, nel territorio della Provincia è istituita la figura del Delegato, per coordinare l'attività delle associazioni presenti.
3. I Comitati provinciali organizzano e gestiscono nel territorio di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività di livello provinciale previste dallo statuto, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'Associazione.
4. Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali e regionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.
5. Rappresentano l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e degli organismi associativi di livello provinciale.
6. Ciascun Comitato provinciale può prevedere nel proprio statuto l'istituzione sul proprio territorio di una o più sedi operative, in aggiunta alla sede legale.
7. I criteri per l'istituzione di tali sedi operative sono disciplinati dal regolamento provinciale.

Articolo 33 Comitati Regionali

1. L'insieme dei soci collettivi affiliati ai Comitati provinciali che hanno sede nel territorio di una regione, purché almeno nella metà delle province, arrotondata per eccesso, siano affiliate almeno dieci società o associazioni sportive dilettantistiche praticanti complessivamente almeno due discipline sportive, costituisce il Comitato Regionale.
2. Quando non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, è istituita la figura del Delegato, per coordinare l'attività delle associazioni presenti.
3. I Comitati regionali organizzano e gestiscono nel territorio di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività di livello regionale o interprovinciale previste dallo statuto, anche in collaborazione con le altre articolazioni territoriali dell'Associazione.
4. Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.
5. Promuovono iniziative e servizi a sostegno dell'attività dei comitati provinciali del loro territorio.
6. Propongono il Commissariamento dei comitati provinciali ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 31.
7. Rappresentano l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e degli organismi associativi di livello regionale.
8. Possono avere sede operativa presso la sede del comitato Provinciale che esprime il Presidente regionale, sede che può essere distinta dalla sede legale.

Capo VII -Organi dell'Associazione. Elezione, decadenza, incompatibilità

Art. 34 Organi dei Comitati Provinciali

1. Sono Organi dei Comitati provinciali:
 - L'Assemblea Provinciale.
 - Il Consiglio Direttivo Provinciale.
 - Il Presidente Provinciale.
 - Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale
 - Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

Art. 35 Organi dei Comitati Regionali

1. Sono Organi dei Comitati regionali:
 - L'Assemblea Regionale.
 - Il Presidente Regionale.
 - Il Sindaco Revisore del Comitato Regionale.
2. Nei Comitati Regionali dove l'Assemblea Regionale ne ha deciso la costituzione, è organo del Comitato anche la Direzione Regionale.

Art. 36 Organi Nazionali

1. Sono Organi Nazionali:

- L'Assemblea Nazionale.
- La Direzione Nazionale.
- Il Presidente dell'Associazione.
- Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
- Il Collegio Nazionale dei Proviviri.
- Il Collegio Nazionale dei Garanti.
- Il Procuratore Sociale.
- La Commissione di Parità

Art. 37 Elezione degli organi. Norme comuni alle assemblee congressuali

1. Gli organi dell'associazione, a ciascun livello, sono eletti dalle rispettive assemblee, che in tal caso assumono la veste di assemblee congressuali, o da altri organi, secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. Sia in via ordinaria che straordinaria, le assemblee congressuali si tengono secondo le norme del regolamento generale approvate dall'Assemblea Nazionale.
3. Partecipano alle assemblee congressuali con diritto di voto i delegati previsti dal presente statuto. Essi possono farsi rappresentare da altri soci o da altri delegati.
4. Ad esse partecipano inoltre, senza diritto di voto, qualora non siano già delegati, i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo.
5. Non possono parteciparvi, né votare, né essere eletti, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia interni o di organismi riconosciuti dal CONI.
6. Sia in via ordinaria che straordinaria, le assemblee congressuali sono presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese, anche peralzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti.
7. Esse eleggono inoltre la Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori.
8. Sia in via ordinaria che straordinaria, per la validità delle loro riunioni è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati.
9. In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
10. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.
11. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti, tenendo conto dei soci rappresentati.
13. Ciascuna assemblea congressuale può eleggere un proprio Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei delegati, su proposta del Presidente del rispettivo livello territoriale.
14. La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura. Ogni Presidente Onorario, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Assemblee e degli organi direttivi del livello territoriale di cui è espressione.
15. La carica di membro delle Assemblee provinciali e regionali e dell'Assemblea nazionale, non sono oggetto di candidatura.
16. I candidati a ricoprire cariche sociali, non possono rappresentare nelle assemblee congressuali gli affiliati né direttamente né per delega.
17. Nella composizione di tutti gli organi è rispettato il principio di eguaglianza di opportunità tra uomini e donne.
18. Tutti gli organi e le cariche dell'Associazione hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.

Art. 38 Norme comuni agli Organi di controllo

1. Sono organi di controllo i Sindaci Revisori dei Comitati Provinciali, i Sindaci Revisori dei Comitati Regionali, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
2. Per i componenti degli Organi di Controllo è richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili.
3. A ciascun livello, essi esercitano il controllo sull'amministrazione e sulle scritture contabili della struttura associativa relativa, ai sensi degli art. 2403 e 2409 del codice civile.
4. I loro membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti della rispettiva struttura.
5. Possono anche essere non tesserati per l'Associazione e devono essere in regola con le norme di carattere generale di cui al presente articolo.
6. Per le loro sostituzioni e decadenze si rinvia al Codice Civile.

Art. 39 Norme comuni agli Organi di garanzia e giurisdizione interna

1. Sono organi di garanzia e giurisdizione interna i Collegi Provinciali e il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Garanti, il Procuratore Sociale.
2. I Giudici sia a livello centrale che territoriale, devono essere terzi ed imparziali.
3. Possono essere scelti tra i soggetti non tesserati per l'Associazione, in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Non devono comunque ricoprire cariche dirigenziali o far parte di analoghi organi, a qualsiasi livello, per altri Enti di promozione sportiva o altre associazioni di promozione sociale.
4. Ciascun Collegio è composto da tre membri effettivi. Possono inoltre essere eletti sino a due membri supplenti, in regola con le norme di carattere generale di cui al presente articolo.
5. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. Ciascun Collegio elegge al suo interno un presidente, all'atto del suo insediamento.
7. Ciascun Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi, e delibera a maggioranza dei presenti, secondo le procedure di cui al regolamento generale.
8. Le sue decisioni devono essere motivate e formulate per scritto.
9. Tutte le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive e impugnabili.

Art. 40 Norme comuni alle incompatibilità tra gli organi

1. Chiunque ha con l'associazione un rapporto di lavoro subordinato, non può ricoprire incarichi direttivi nella struttura territoriale dove tale rapporto di lavoro è stato instaurato.
2. La carica di componente degli Organi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.
3. La carica di componente la Direzione Nazionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale, di Presidente regionale, di membro dell'Assemblea Nazionale e con la carica di membro degli Organi di garanzia e di controllo.
4. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal CONI.
5. I componenti degli organi di controllo non possono ricoprire incarichi direttivi all'interno dell'Associazione.
6. La carica di componente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione.
7. Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico elettivo, a qualsiasi livello, le funzioni di membro degli Organi di Giustizia e Garanzia.
8. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale.
9. La carica di membro della Direzione Nazionale è incompatibile con la carica di responsabile di settore di attività
10. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili.
11. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente.
12. Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 41 Decadenza degli organi statutari e dei loro membri

1. **Si ha decadenza del Presidente Nazionale** nei seguenti casi:

- a) impedimento definitivo;
- b) dimissioni;
- c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni;
- d) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo;

2. **Si ha decadenza della Direzione Nazionale** negli stessi casi di cui sopra e inoltre nel caso della sua compromessa funzionalità. La funzionalità della Direzione Nazionale è comunque compromessa quando il numero dei suoi componenti, dopo aver effettuato le integrazioni previste dall'articolo 42, si è ridotto a meno della metà del numero statutariamente previsto.

- 3 **Si ha decadenza del Presidente regionale** nei seguenti casi:

- a) impedimento definitivo;
- b) dimissioni;
- c) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Regionale del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo;

- 4 **Si ha decadenza del Presidente Provinciale** nei seguenti casi:

- a) impedimento definitivo;
- b) dimissioni;
- c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni;

d) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Provinciale del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo;

5 Si ha decadenza dei Consigli Direttivi provinciali negli stessi casi di cui sopra e inoltre nel caso della sua compromessa funzionalità. La funzionalità dei Consigli Direttivi Provinciali è comunque compromessa quando il numero dei loro componenti, dopo aver effettuato le integrazioni previste dall'articolo 42, si è ridotto a meno della metà del numero statutariamente previsto.

6. Si ha decadenza da membro degli organi statutari nei seguenti casi:

- a) decadenza dell'organo di cui si fa parte, per qualsiasi motivo;
- b) impedimento definitivo;
- c) dimissioni;
- d) perdita della qualifica di socio.

7. Le dimissioni dagli organi devono essere presentate per scritto e sono assunte al protocollo dell'Ente.

8. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

9. Le dimissioni, quando non originano la decadenza degli organi, possono essere revocate formalmente prima che l'organo destinatario delle stesse non le dichiari accettate, o comunque, in caso di mancata espressa accettazione, entro 30 giorni dal momento in cui sono state presentate.

10. La decadenza del Presidente Nazionale, del Presidente Regionale, del Presidente Provinciale, della Direzione Nazionale, o dei Consigli Direttivi Provinciali, non si estende agli organi di Giustizia e Garanzia, né ai Sindaci Revisori né alle Assemblee della struttura corrispondente, che restano in carica a pieno titolo, sino alla celebrazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria relativa.

11. All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 42 Adempimenti da effettuare in conseguenza della decadenza degli organi

1. Nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente nazionale, o del Presidente regionale o del Presidente provinciale, si avrà l'esercizio della funzione da parte del Vice presidente vicario relativo, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

2. Nel caso di decadenza del Presidente nazionale a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale, o di decadenza del Presidente provinciale a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti il Direttivo provinciale, il Presidente nazionale o il Presidente provinciale decaduto, restano in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

3. Nel caso di mancata approvazione del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea Nazionale, o dell'Assemblea Regionale o dell'Assemblea Provinciale, il relativo Presidente, e i relativi organi direttivi, restano in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

4. Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale, o dei Consigli Direttivi Provinciali, a causa della loro compromessa funzionalità, il rispettivo Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria per la sola elezione dell'Organo la cui funzionalità è stata compromessa.

5. Nel caso di decadenza degli organi collegiali di garanzia e giurisdizione interna e degli organi di controllo a causa della loro compromessa funzionalità, il Presidente della struttura interessata provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria per la sola elezione dell'Organo la cui funzionalità è stata compromessa.

6. Se le dimissioni o decadenze degli organi collegiali interessano un numero di membri non superiore alla metà di quelli appartenenti all'organo, e non compromettono dunque la sua funzionalità, esse non danno luogo a decadenza dell'intero organo. In tale caso, si effettua l'integrazione dell'organo con i membri supplenti o primi dei non eletti che ne hanno diritto, purché abbiano conseguito la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Le procedure relative al subentro sono instaurate dal Presidente dell'organo interessato.

7. Nel caso di dimissioni o decadenze degli organi monocratici di controllo, il Presidente della struttura territoriale competente provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria per la sola elezione dell'Organo di controllo.

8. In tutti i casi suddetti, le assemblee straordinarie devono essere convocate entro 60 giorni dalla decadenza degli organi, e celebrati nei successivi 60 giorni.

Capo VIII - Organi Provinciali

Art. 43 L'Assemblea provinciale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

2. E' composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati al Comitato Provinciale nell'anno associativo in corso purché affiliati alla data di convocazione dell'Assemblea.

3. Essi possono farsi rappresentare nelle riunioni da un proprio socio, o da un altro delegato.

4. Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto il Presidente Onorario del Comitato Provinciale, il Sindaco

Revisore del Comitato Provinciale nella sua funzione tecnica, la Consigliera di Parità Provinciale e, se non già delegati, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale.

5. E' convocata e presieduta dal Presidente Provinciale.

6. In via ordinaria si riunisce due volte l'anno, entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'apertura di ogni esercizio sociale ed entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

7. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o il Presidente provinciale.

8. Quale Assemblea Provinciale ordinaria:

a) approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente. Il bilancio consuntivo e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale;

b) approva entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'apertura di ogni esercizio sociale il bilancio preventivo dell'anno successivo

c) ratifica le variazioni al bilancio preventivo approvate dal Consiglio Direttivo;

d) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

9. Sia in via ordinaria che straordinaria, approva i regolamenti e le loro modificazioni.

10. Ogni quattro anni, prima delle Assemblee Congressuali Regionale e Nazionale, si riunisce come Assemblea Congressuale Provinciale ordinaria, su convocazione del Presidente Provinciale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale, secondo le norme del regolamento generale approvato dall'Assemblea Nazionale.

11. In via straordinaria, si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Provinciale, che provvederà alla sua convocazione, informandone la Direzione nazionale, entro 60 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Provinciale. In caso di inerzia, provvede alla convocazione la Direzione Nazionale alla quale va contestualmente inviata la richiesta.

12. Quale assemblea congressuale ordinaria, ogni quattro anni:

a) elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:

Il Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Presidente Provinciale.

Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri;

b) approva lo statuto e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 60 del presente statuto.

c) verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea provinciale.

d) nomina i delegati che, oltre al Presidente, rappresentano il comitato provinciale all'assemblea congressuale nazionale e all'assemblea congressuale regionale, con le modalità previste dal regolamento nazionale.

13. Quale assemblea congressuale straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata eventualmente convocata.

14. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

15. In tutte le assemblee, ogni delegato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Le delibera sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

16. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

17. In tutti i casi, ogni convocazione di assemblea deve riportare la data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.

18. In tutti i casi, le assemblee straordinarie deliberano sulle materie per cui sono state eventualmente convocate.

19. Le modalità di svolgimento delle Assemblee sono disciplinate dal Regolamento provinciale.

Art. 44 Il Consiglio direttivo provinciale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale tra i soci individuali dell'associazione ed è composto da:

4 membri (fino a 30 soci collettivi affiliati);

6 membri (da 31 a 60 soci collettivi affiliati);

8 membri (da 61 a 100 soci collettivi affiliati);

10 membri oltre 100 soci collettivi affiliati;

oltre al Presidente Provinciale.

2. Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto la Consigliera di parità provinciale, nominata dal Consiglio Direttivo stesso su proposta del suo Presidente, e il Presidente Onorario. Partecipa inoltre il Sindaco Revisore del Comitato nella sua funzione tecnica.

3 Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a) mantiene rapporti con gli Enti Locali del territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale;
- b) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- c) approva le domande di affiliazione delle strutture di base. Può delegare in merito il presidente provinciale;
- d) attua quanto previsto dall'articolo 32 del presente statuto;
- e) attua gli indirizzi dell'Assemblea Provinciale;
- f) assegna gli incarichi di lavoro;
- g) approva i patti e le convenzioni di livello provinciale di cui all'art. 5 del presente statuto;
- h) approva i programmi di Attività;
- i) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- l) nomina, su proposta del suo Presidente, la Consigliera di Parità.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è insediato dal presidente provinciale, che lo presiede, entro 20 giorni dalla sua elezione.

5. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi.

6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, o il Presidente stesso.

7 Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

8 Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 45 Il Presidente provinciale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale tra i soci individuali dell'Associazione.

2. Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

3. Su specifica delega del Consiglio Direttivo Provinciale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

4. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

5. Predisponde per l'Assemblea provinciale il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il Bilancio Consuntivo.

6. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento nazionale di contabilità.

7. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 46 Il Sindaco Revisore del Comitato provinciale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale, ed è insediato dal presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione.

2. Adempie ai compiti previsti dall'articolo 38 del presente statuto, e deve essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui allo stesso articolo.

3. Predisponde per l'Assemblea provinciale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

4 Presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

Art. 47 Il Collegio Provinciale dei Proviviri

1. Il Collegio Provinciale dei Proviviri è organo di giurisdizione interna, eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale e insediato dal presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione.

2. E' composto da tre membri effettivi, che devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.

3. Il Collegio è competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali.

4. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal regolamento generale.

Capo IX - Organi Regionali

Art. 48 L'Assemblea Regionale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello regionale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
2. E' composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei Comitati Provinciali della Regione. Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che sono stati attribuiti al suo comitato Provinciale nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale elettiva che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.
3. Essi possono farsi rappresentare nelle riunioni da un vicepresidente del proprio Comitato o, in mancanza, da un membro del consiglio direttivo del proprio Comitato. Possono inoltre farsi rappresentare da un altro delegato.
4. Alle sue riunioni partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Onorario del Comitato Regionale, il Sindaco Revisore del Comitato regionale nella sua funzione tecnica, la Consigliera di Parità regionale e possono essere invitati quanti hanno incarichi nazionali di responsabilità.
5. Alle assemblee composte da meno di quattro delegati, partecipano in qualità di delegati anche i vice presidenti provinciali vicari. In tal caso, ogni delegato ha diritto alla metà dei voti che sono stati attribuiti al suo Comitato nell'ultima Assemblea Congressuale elettiva che è stata celebrata.
6. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente regionale.
7. In via ordinaria si riunisce due volte l'anno, entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'apertura di ogni esercizio sociale ed entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
8. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati nella regione aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, o il Presidente regionale.
9. Quale Assemblea Regionale ordinaria:
 - a) approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente. Il bilancio consuntivo e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale;
 - b) approva entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'apertura di ogni esercizio sociale, il bilancio preventivo dell'anno successivo;
 - c) nomina, su proposta del Presidente regionale, la Consigliera di Parità Regionale;
 - d) approva i patti e le convenzioni di livello regionale di cui all'art. 5 dello Statuto;
 - e) assegna gli incarichi di lavoro;
 - f) approva i programmi annuali di attività;
 - g) elegge su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti, che possono essere anche soci che non sono presidenti di comitato provinciale. In caso di più vice presidenti, uno di essi assume la qualifica di vicario;
 - h) qualora lo ritenga opportuno, può istituire una Direzione Regionale, con funzioni tecniche e organizzative. Essa è formata da un massimo di 4 membri, tra cui i vicepresidenti, oltre al Presidente regionale. Lo statuto regionale disciplina le modalità con cui questo organo è costituito, la sua composizione e le sue funzioni, fermo restando che può essere composto da un massimo di 4 membri oltre al Presidente Regionale e che l'approvazione dei bilanci è compito dell'Assemblea Regionale.
 - i) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
10. Sia in via ordinaria che straordinaria, approva i regolamenti e le loro modificazioni.
11. Ogni quattro anni, prima dell'Assemblea Congressuale Nazionale Ordinaria, si riunisce come Assemblea Regionale Congressuale Ordinaria, su convocazione del Presidente Regionale, a seguito di deliberazione dell'Assemblea regionale stessa, secondo le norme del regolamento generale approvato dall'Assemblea Nazionale.
12. In via straordinaria, si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Regionale, che provvederà alla sua convocazione, informandone la Direzione nazionale, entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati ai Comitati provinciali della Regione e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati nella Regione e aventi diritto al voto, o un numero di delegati che rappresentino la maggioranza dei voti espressi dai delegati che fanno parte dell'assemblea stessa. In caso di inerzia, provvede alla convocazione la Direzione Nazionale alla quale va contestualmente inviata la richiesta.
13. L'assemblea congressuale, sia ordinaria che straordinaria, è composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei Comitati Provinciali della Regione e dagli altri delegati di cui all'art. 43. Nelle assemblee congressuali ordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti con le modalità previste dal Regolamento Nazionale. Nelle assemblee congressuali straordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale Elettiva che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.
14. Quale assemblea congressuale ordinaria, ogni quattro anni:

a) elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente

Il Presidente regionale.

Il Sindaco Revisore del Comitato regionale

b) approva lo statuto e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 60 del presente statuto, e può delegare in merito l'Assemblea regionale;

c) verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea regionale;

15. In tutte le assemblee, ogni convocazione deve riportare la data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno

16. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

17. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

18. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

19. In tutti i casi, le assemblee straordinarie deliberano sulle materie per cui sono state convocate.

20. Le modalità di svolgimento di tutte le assemblee sono disciplinate dal regolamento regionale.

Art.49 Il Presidente regionale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale tra i soci individuali dell'Associazione.

2. Ha la rappresentanza legale del Comitato regionale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

3. Su specifica delega dell'Assemblea regionale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

4. Propone all'Assemblea regionale la nomina di uno o più Vice Presidenti. Nel caso di più Vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario.

5. Predispose per l'Assemblea regionale il bilancio preventivo e il Bilancio Consuntivo.

6. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento di contabilità.

7. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 50 Il Sindaco Revisore del Comitato regionale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale ed è insediato dal presidente regionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

2. Adempie ai compiti previsti dall'articolo 37 del presente statuto, e deve essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui allo stesso articolo.

4. Predispose per l'Assemblea regionale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

5 Presenta all'Assemblea Congressuale regionale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

Art.51 Assemblea Nazionale

1. E' l'Assemblea rappresentativa di tutti gli associati collettivi e individuali. In quanto tale, è il massimo organo dell'Associazione a livello nazionale e concorre alla definizione e alla verifica delle scelte attuate dagli altri organi nazionali.

2. E' composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti in carica di ciascun Comitato Provinciale, che rappresentano tutti gli associati collettivi e individuali affiliati al Comitato stesso.

3. Essi possono farsi rappresentare nelle riunioni da un vicepresidente del proprio Comitato o, in mancanza, da un membro del consiglio direttivo del proprio Comitato. Possono inoltre farsi rappresentare da un altro delegato.

4. Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che sono stati attribuiti al suo comitato nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale Ordinaria che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

5. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione, i membri della Direzione Nazionale, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori, i Presidenti Regionali, la Consigliera di Parità nazionale.

6. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione

7. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre.

8. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei suoi componenti, o la maggioranza dei membri della Direzione Nazionale, o il Presidente stesso. La convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la celebrazione entro i successivi 30 giorni.

9. Quale Assemblea Nazionale ordinaria:

a) approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale;

b) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo;

c) ratifica le variazioni al bilancio preventivo approvate dalla Direzione nazionale;

d) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

10. Sia in via ordinaria che straordinaria, approva i regolamenti previsti dal presente statuto e le loro modificazioni, e tutti gli altri eventuali regolamenti predisposti dalla Direzione Nazionale.

11. Ogni quattro anni, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, si riunisce come Assemblea Congressuale ordinaria, su convocazione del Presidente Nazionale, a seguito di deliberazione della Direzione Nazionale, secondo le norme del regolamento generale approvato dall'Assemblea Nazionale.

12. In via straordinaria, si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale ogni qualvolta lo richiedano al Presidente Nazionale, che provvederà alla sua convocazione entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o l'Assemblea nazionale a maggioranza dei voti. In caso di inerzia, provvede il Presidente del Collegio dei Garanti al quale va contestualmente inviata la richiesta.

13. L'assemblea congressuale, sia ordinaria che straordinaria, è composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei Comitati Provinciali e dagli altri delegati di cui all'art. 43. Nelle assemblee congressuali ordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti con le modalità previste dal Regolamento Nazionale. Nelle assemblee congressuali straordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale elettiva che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

14. Quale Assemblea Congressuale ordinaria:

a) elegge con votazioni separate, che possono però svolgersi anche contestualmente:

il Presidente Nazionale,

la Direzione Nazionale

il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e il suo Presidente.

il Collegio Nazionale dei Probiviri

il Collegio Nazionale dei Garanti

b) approva lo statuto e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 60 del presente statuto;

c) verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea nazionale.

15. Per tutte le assemblee, ogni avviso di convocazione deve riportare la data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.

16. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza della metà dei delegati in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

17. Tutte le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

18. Non possono partecipare alle Assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

19. In tutti i casi, le assemblee straordinarie deliberano sulle materie per cui sono state convocate.

Art. 52 La Direzione Nazionale

1. E' l'organo di gestione dell'Associazione; attua le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Congressuale.

2. E' eletta dall'Assemblea Congressuale tra i soci individuali dell'associazione ed è insediata dal Presidente Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

3. E' composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, e da un numero di 10 membri effettivi.

4. Sostituisce con i membri supplenti i propri membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altre cause.

5. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi.

6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla sua convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri dell'Assemblea Nazionale, o un terzo dei suoi componenti, o il Presidente nazionale.

7. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 60.

8. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni relative alle persone vota a scrutinio segreto. La parità comporta il rigetto della proposta.

10. Ai lavori della Direzione partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione e il

Presidente della Commissione di Parità.

11. Inoltre partecipano i membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori nella loro funzione tecnica.

12. La Direzione Nazionale può inoltre convocare i Responsabili operativi per quanto di loro competenza.

13. Tra i propri membri effettivi, elegge, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti. Nel caso di più Vice Presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario.

14. La Direzione Nazionale ha i seguenti compiti, ruoli e poteri:

a) approva i programma di attività;

b) nomina eventuali rappresentanti dell'Associazione in organismi esterni;

c) assume, nomina e licenzia i dipendenti ed i collaboratori definendone i compiti e determinandone i compensi in base ai contratti o al regolamento nazionale;

d) decide gli strumenti informativi cui dotarsi e nomina il Direttore degli organi di stampa anche on-line;

e) definisce gli ambiti operativi dell'Associazione nominando i Responsabili, approvandone i relativi progetti e i budget correlati;

f) delibera le indennità dei Dirigenti e dei Responsabili dei comparti operativi.

g) nomina la Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea Congressuale Nazionale.

h) nomina su proposta del Presidente Nazionale il Procuratore Sociale.

i) accoglie o meno le domande di affiliazione all'AICS, e può darne anche mandato al suo Presidente.

l) approva i patti associativi di livello nazionale e le convenzioni con Federazioni, Enti, Strutture esistenti ed organizzate sul territorio di cui all'articolo 5 del presente statuto, disciplinandone le forme di affiliazione, di adesione e di collaborazione.

m) approva la costituzione di appositi Enti collaterali e Associazioni;

n) decide il commissariamento delle strutture periferiche;

o) entro il 30 novembre di ogni anno propone all'Assemblea Nazionale per l'approvazione il bilancio preventivo dell'anno seguente;

p) entro il 30 aprile di ogni anno propone al Consiglio Nazionale per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

q) approva le variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre obbligatoriamente alla prima riunione utile dell'Assemblea Nazionale per la loro ratifica,

r) predispone i regolamenti dell'Associazione;

s) concede l'amnistia e l'indulto;

t) approva gli statuti dei Comitati Provinciali e regionali e le loro variazioni;

15. Le modalità del suo funzionamento sono disciplinate dal regolamento nazionale.

Art. 53 Il Presidente dell'Associazione

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale, tra i soci individuali dell'associazione.

2. Ha la firma sociale e la rappresentanza legale e politica dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

3. Al Presidente dell'Associazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, su delega della Direzione Nazionale, di straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di aprire conti attivi e passivi ed operare con istituti bancari.

4. Convoca e presiede l'Assemblea Nazionale.

5. Convoca e presiede la Direzione Nazionale.

6. Propone alla Direzione Nazionale la nomina o la revoca di uno o più Vice presidenti.

7. Predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il bilancio consuntivo, da sottoporre alla valutazione della Direzione Nazionale e all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

8. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento di contabilità

9. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 54 Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale ed è insediato dal presidente del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione. Il Presidente è eletto separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile

2. E' composto da 3 membri effettivi che adempiono ai compiti previsti dall'articolo 38 del presente statuto, e devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui allo stesso articolo. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.

3. Il Collegio predispone per l'Assemblea Nazionale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuali.

4. Presenta all'Assemblea Congressuale Nazionale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

5. Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti.

6. Le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta.

Art. 55 Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. E' organo di giurisdizione interna, eletto all'Assemblea Congressuale Nazionale ed insediato dal presidente nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.
2. E' composto da tre membri effettivi, che devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.
3. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto.
4. E', competente in primo grado circa le questioni disciplinari relative ai dirigenti provinciali, regionali e nazionali e le controversie delle strutture territoriali con quella nazionale.
5. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal regolamento **generale**.
6. E' inoltre demandato al Collegio il tentativo obbligatorio di conciliazione di controversie tra le parti prima del loro ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 56 Il Collegio Nazionale dei Garanti

1. E' organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale ed insediato dal Presidente Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.
2. E' composto da tre membri effettivi, che devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.
3. Al Collegio sono demandate, in seconda istanza, le controversie delle strutture territoriali con quelle nazionali e i ricorsi presentati sulle decisioni dei Collegi Provinciali e Nazionale dei Probiviri, secondo le procedure previste dal Regolamento nazionale.

Art. 57 Il Procuratore Sociale

1. E' nominato dalla Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, che lo sceglie fra soggetti in possesso di provata moralità e capacità e in possesso della laurea in giurisprudenza.
2. Egli può anche essere non tesserato per l'Associazione, deve essere in regola con le norme di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto e non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione, a qualsiasi livello.
3. Al procuratore sociale sono affidate le funzioni inquirenti e requirenti dinnanzi a tutti gli organi nazionali di disciplina e garanzia interna, come previsto dal presente statuto.
4. Egli esercita tali funzioni sia nel campo della giustizia associativa sia in quella sportiva.
5. Nomina i componenti del collegio arbitrale nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 58 La Commissione di Parità

1. E' istituita a livello nazionale la Commissione di Parità, i cui componenti in numero di cinque sono eletti dalle Consigliere di Parità provinciali e regionali.
2. Ha l'obiettivo di promuovere la responsabilizzazione e la partecipazione femminile alla vita dell'Associazione attraverso la creazione di una rete, trasversale rispetto alla territorialità, di scambi di esperienze, competenze, saperi, attività organizzative, professionali e politiche. Nella rete ogni donna potrà scambiare informazione, formazione e sostegno.
3. La Commissione propone progetti ed iniziative locali, nazionali ed internazionali, specifici e trasversali ad altri settori ed in piena collaborazione con essi.
4. La Commissione elegge al suo interno una Presidente.

Capo XI Varie e finali

Art. 59 Principi ispiratori e validità ai fini sportivi delle modifiche e integrazioni

1. Il Testo del presente statuto è stato coordinato, ai fini sportivi, con le modifiche intervenute in conformità alle disposizioni di Legge, allo Statuto CONI, ai principi fondamentali per la redazione degli Statuti degli Enti di Promozione emanati dal CONI e al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
2. E' sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera m) dello Statuto del CONI, le modifiche che vengono apportate al presente Statuto ai fini sportivi, entrano in vigore dopo l'approvazione delle stesse da parte della Giunta Nazionale CONI.

Art. 60 Modifiche statutarie

1. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
2. Su delibera dell'Assemblea Congressuale Nazionale, l'Assemblea Nazionale può essere delegata, sino alla

celebrazione dell'Assemblea congressuale successiva, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato o per sopravvenute normative CONI, ovvero, con il quorum stabilito dal presente articolo, quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità ivi previste. Le modifiche statutarie apportate in forza di tale delega sono comunque soggette a ratifica della prima Assemblea Congressuale.

3. Le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 61 Regolamenti

1. L'Associazione si dota di un Regolamento nazionale generale, necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie, e di un Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
2. Si dota inoltre di tutti gli altri regolamenti che ritiene necessari ad assicurare la sua migliore funzionalità.
3. I regolamenti sono predisposti dalla Direzione Nazionale e approvati dall'Assemblea Nazionale.

Art. 62 Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea decide la destinazione del patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norme Transitorie

- a) I Comitati Zonali esistenti alla data di approvazione del presente Statuto sono autorizzati a rimanere costituiti come tali. Per essi valgono le norme statutarie previste per i comitati provinciali
- c) le strutture territoriali, entro un anno dall'approvazione del presente statuto, devono armonizzare i loro statuti alle prescrizioni dello stesso, e trasmettere alla Direzione Nazionale copia degli statuti approvati dai competenti organi ai fini della loro definitiva approvazione.
- d) entro il 31 ottobre 2017 la Direzione Nazionale predispone le modifiche da apportare al regolamento generale nel caso sia necessario armonizzarlo con le modifiche statutarie che sono intervenute, e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.
- e) sino alla celebrazione del prossimo Congresso Nazionale Elettivo, i poteri e le funzioni dell'Assemblea Nazionale sono in capo al Consiglio Nazionale;
- f) sino alla celebrazione del prossimo Congresso Nazionale Elettivo, i Consigli Direttivi dei Comitati regionali rimangono in carica e assolvono le funzioni loro attribuite dal precedente statuto;